

***REGOLAMENTO PER  
L'ORMEGGIO DI NATANTI  
NEI PORTI COMUNALI***

***COMUNE DI GAMBAROGNO***



## Indice dei contenuti

<b>Indice dei contenuti</b> .....	<b>2</b>
<b>Capitolo I</b> .....	<b>4</b>
<b>Base legale, scopo e competenze</b> .....	<b>4</b>
<i>Articolo 1 Campo di applicazione</i> .....	4
<i>Articolo 2 Competenze</i> .....	4
<b>Capitolo II°</b> .....	<b>4</b>
<b>Utenti</b> .....	<b>4</b>
<i>Articolo 3 Definizione</i> .....	4
<i>Articolo 4 Procedura d'ammissione</i> .....	4
<i>Articolo 5 Assegnazione dell'attracco. Lista d'attesa</i> .....	5
<i>Articolo 6 Concessione</i> .....	5
<i>Articolo 7 Modifiche</i> .....	5
<i>Articolo 8 Revoca della concessione</i> .....	5
<b>Capitolo III°</b> .....	<b>6</b>
<b>Norme di comportamento e responsabilità</b> .....	<b>6</b>
<i>Articolo 9 Entrate e uscite dal porto</i> .....	6
<i>Articolo 10 Stazionamento</i> .....	6
<i>Articolo 11 Manutenzione</i> .....	6
<i>Articolo 12 Provvedimenti straordinari</i> .....	6
<i>Articolo 13 Responsabilità</i> .....	6
<i>Articolo 15 Rifiuti e depositi di materiale</i> .....	7
<b>Capitolo IV°</b> .....	<b>7</b>
<b>Norme tecniche per i natanti</b> .....	<b>7</b>
<i>Articolo 16 Generi di natanti</i> .....	7
<i>Articolo 17 Dimensione dei natanti</i> .....	7
<b>Capitolo V°</b> .....	<b>8</b>
<b>Tasse</b> .....	<b>8</b>
<i>Articolo 18 Definizione</i> .....	8

*Articolo 19 Ammontare..... 9*

**Capitolo VI°.....9**

**Sanzioni, ricorsi e norma finale .....9**

*Articolo 20 Contravvenzioni e multe ..... 9*

*Articolo 21 Reclami e ricorsi ..... 9*

*Articolo 22 Norma finale e transitoria..... 10*

# **REGOLAMENTO PER L'ORMEGGIO DI NATANTI NEI PORTI COMUNALI**

## **Capitolo I**

### **Base legale, scopo e competenze**

#### **Articolo 1 Campo di applicazione**

Il Regolamento per l'ormeggio di natanti nei porti comunali regola l'assegnazione degli ormeggi, le tasse di concessione, l'occupazione e la gestione dei porti comunali siti nelle frazioni di Caviano, S.Abbondio, Gerra, San Nazzaro (Bustello) e Vira.

Tutte le attività legate al Porto Gambarogno, sito a San Nazzaro, in località Sass di Sciatt, sono regolate dall'apposito Regolamento d'esercizio.

#### **Articolo 2 Competenze**

1. Al Consiglio comunale è assegnata la competenza di approvare e modificare il Regolamento.
2. Al Municipio è delegata ogni competenza nell'ambito dell'applicazione delle norme ivi contenute, oltre al compito di mantenere la funzionalità e il decoro dell'infrastruttura comunale, entro i limiti fissati dai bilanci preventivi e di gestione corrente.

## **Capitolo II°**

### **Utenti**

#### **Articolo 3 Definizione**

Sono ritenuti utenti dei porti comunali coloro che beneficiano di una decisione d'assegnazione di un ormeggio, rilasciata dal Municipio.

#### **Articolo 4 Procedura d'ammissione**

Il richiedente è tenuto a formulare domanda scritta al Municipio, allegando alla richiesta una copia della licenza di circolazione del natante o, nei casi in cui il natante non è mai stato immatricolato, una dichiarazione del fabbricante

indicante le dimensioni dello scafo, le specifiche e la potenza del motore. In questo caso l'ammissione diventerà definitiva solo dopo l'avvenuta immatricolazione.

### **Articolo 5 Assegnazione dell'attracco. Lista d'attesa**

1. Il Municipio assegnerà la concessione dell'ormeggio ai richiedenti, proprietari di natanti rispettosi delle condizioni tecniche poste dal presente Regolamento.
2. L'attribuzione avverrà tenuto conto delle caratteristiche del natante e delle disponibilità d'ormeggio.
3. Nell'assegnazione degli attracchi si terrà conto dell'ordine d'entrata delle richieste.
4. Nell'attribuzione sarà data la priorità ai postulanti domiciliati nel Comune e, fra questi, la precedenza sarà data ai pescatori professionisti.
5. Il Municipio manterrà in lista d'attesa i richiedenti ai quali non è possibile assegnare subito uno stallo.

### **Articolo 6 Concessione**

1. La concessione dell'ormeggio ha la validità limitata all'anno civile in cui è stata rilasciata. Il rinnovo avviene tacitamente di anno in anno se nessuna delle parti - Municipio o utente - procede alla disdetta entro il 30 novembre per l'inizio dell'anno successivo.
2. La concessione si riferisce a un porto e a un ormeggio preciso. Il numero indicato nella concessione sarà il medesimo raffigurato sulla targa prospiciente lo stallo assegnato.
3. L'utilizzo di un attracco diverso da quello assegnato può avvenire soltanto attraverso la formulazione di una nuova richiesta. Il Municipio, nell'ambito della migliore organizzazione dell'infrastruttura portuale, potrà disporre il cambiamento dell'attracco concesso.
4. La concessione è personale e non è cedibile e/o trasferibile a terzi.

### **Articolo 7 Modifiche**

1. Ogni modifica di natante o d'immatricolazione dovrà essere comunicata immediatamente dal concessionario al Municipio. Quest'ultimo, valutata la compatibilità della nuova situazione con il presente Regolamento, procederà al rinnovo o alla revoca della concessione.
2. La stessa procedura sarà seguita nei casi di modifiche rilevate direttamente da operatori comunali. In questi casi, il Municipio darà avvio ad una procedura di contravvenzione.

### **Articolo 8 Revoca della concessione**

1. Il Municipio può revocare la concessione dell'attracco durante l'anno, senza l'obbligo di rimborso della tassa e con effetto immediato se:
  - o resta inutilizzato per oltre sei mesi;
  - o è utilizzato per natanti non immatricolati, o non immatricolati al concessionario;
  - o il concessionario contravviene intenzionalmente alle norme del presente Regolamento.
2. Il mancato pagamento della tassa d'uso entro il termine di scadenza è pure ritenuto motivo valido per la soppressione della concessione.

3. Il Cantone provvede alla revoca della concessione per l'uso del demanio pubblico.

## **Capitolo III°**

### **Norme di comportamento e responsabilità**

#### **Articolo 9 Entrate e uscite dal porto**

1. Le manovre di entrata ed uscita, nonché ogni altro spostamento del natante all'interno del Porto comunale, devono essere eseguite a velocità ridotta.
2. Lo spostamento dei natanti dovrà avvenire senza urti o danni ai natanti stazionati e alle strutture portuali.

#### **Articolo 10 Stazionamento**

1. I natanti devono essere stazionati in modo da non danneggiarsi a vicenda, di non intralciare le manovre di accesso agli stalli e di non arrecare danni alle strutture portuali.
2. Le fiancate delle imbarcazioni devono essere protette con appositi parabordi.
3. Dove possibile, il natante stazionato deve essere assicurato in tre punti (la prua deve essere legata saldamente al muro perimetrale del porto o alla scarpata, la prua e la poppa devono essere ormeggiate entrambe al palo di riferimento).

#### **Articolo 11 Manutenzione**

1. Ogni proprietario è responsabile della manutenzione del proprio natante, nonché dell'adattamento dell'ormeggio alle variazioni di livello del lago.
2. La mancanza di decoro o l'ormeggio non conforme, dopo una prima diffida, darà luogo all'avvio della procedura prevista dall'articolo 8 del presente Regolamento.

#### **Articolo 12 Provvedimenti straordinari**

In situazioni d'emergenza o di inadempienza, il Municipio può ordinare gli interventi che riterrà necessari, ponendo le spese a carico del proprietario del natante.

#### **Articolo 13 Responsabilità**

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per quanto attiene all'integrità del natante, stazionato all'interno dei porti comunali.
2. Ogni utente risponderà personalmente dei danni da lui arrecati a terzi e alla struttura portuale.

#### **Articolo 14 Lavori**

1. All'interno del porto possono essere svolti piccoli lavori di manutenzione sui natanti; per l'esecuzione non è necessario un posizionamento del natante diverso da quello di stallo.
2. L'esecuzione di lavori di manutenzione può essere svolta soltanto durante i giorni lavorativi e nel rispetto di tutte le norme vigenti nel Comune.

#### **Articolo 15 Rifiuti e depositi di materiale**

1. All'interno dei porti comunali non possono essere depositati rifiuti di alcun genere. Resta vietato in particolare l'accatastare legname raccolto in occasione di piene e gettare nel lago rifiuti di ogni genere.
2. Le reti e tutto il materiale per la pesca possono essere custoditi nei porti, in modo ordinato e senza arrecare disturbo e impedimenti agli altri utenti.

### **Capitolo IV°**

#### **Norme tecniche per i natanti**

#### **Articolo 16 Generi di natanti**

I porti comunali sono destinati ai natanti da lavoro o da diporto, a remi o a motore fino a una potenza massima di 22 kW (30 CV).

La concessione è accordata anche a barche a vela, che rispettano le dimensioni di cui all'articolo 17, a condizione che siano munite di deriva e non di chiglia fissa.

#### **Articolo 17 Dimensione dei natanti**

Nei porti comunali le dimensioni massime sono le seguenti:

porto di Vira

- |   |           |    |      |   |
|---|-----------|----|------|---|
| - | lunghezza | ml | 6.00 | (compreso il motore);   |
|   |           | ml | 6.60 | (compreso il motore) per imbarcazioni dei pescatori professionisti; |
| - | larghezza | ml | 2.30 | per tutte le imbarcazioni.  |

## porto di San Nazzaro

- lunghezza ml 6.00 (compreso il motore);
- larghezza ml 2.00 per tutte le imbarcazioni.

## porto di Gerra

- lunghezza ml 5.60 (compreso il motore);
- larghezza ml 2.20 per tutte le imbarcazioni.

## porto di S. Abbondio

- lunghezza ml 6.60 (compreso il motore);
- larghezza ml 2.30 per tutte le imbarcazioni.

## porto di Caviano

- lunghezza ml 6.60 (compreso il motore);
- larghezza ml 2.30 per tutte le imbarcazioni.

## Capitolo V°

### Tasse

#### Articolo 18 Definizione

1. La concessione di un ormeggio all'interno dei porti comunali implica il pagamento di una tassa annuale, dovuta dal titolare.
2. La disdetta fuori dei termini, così come la revoca della concessione, non dà diritto al rimborso, neppure parziale, della tassa.
3. Nei casi di concessione dell'ormeggio durante l'anno la tassa sarà applicata pro rata.
4. La concessione temporanea di un ormeggio all'interno dei porti comunali implica il pagamento di una tassa giornaliera; la concessione può avere una validità massima di 30 giorni consecutivi.



## Articolo 19 Ammontare

Le tasse annue, da corrispondere alla Cassa comunale quale contropartita per l'utilizzo dell'ormeggio, sono così determinate:

porti di Vira, S. Nazzaro e Gerra:

- per i natanti aventi una larghezza inferiore a ml 1.90 da CHF 380.00 a CHF 650.00;
- per i natanti aventi una larghezza superiore a ml 1.90 da CHF 650.00 a CHF 900.00;

porti di Caviano e S'Abbondio:

- per i natanti aventi una larghezza inferiore a ml 1.90 da CHF 180.00 a CHF 300.00;
- per i natanti aventi una larghezza superiore a ml 1.90 da CHF 280.00 a CHF 500.00;

per tutti i porti, ove sono presenti:

- ormeggi temporanei, per ogni giorno di occupazione da CHF 10.00 a CHF 20.00.

Le tasse sono fissate dal Municipio tramite ordinanza. Gli importi indicati non sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

## Capitolo VI°

### Sanzioni, ricorsi e norma finale

#### Articolo 20 Contravvenzioni e multe

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento danno avvio a una procedura di contravvenzione. Rilevata la gravità delle violazioni, il Municipio può infliggere multe d'importo variabile tra CHF 200.00 e CHF 10'000.00.
2. Nei casi di danneggiamento delle strutture portuali o di messa in pericolo della salute pubblica, restano riservate le azioni penali e civili.

#### Articolo 21 Reclami e ricorsi

1. Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento e delle tariffe sono decise in via di reclamo dal Municipio.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

## **Articolo 22 Norma finale e transitoria**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i regolamenti dei porti vigenti nelle frazioni di Caviano, S.Abbondio, Gerra, San Nazzaro e Vira.
2. Le concessioni rilasciate conformemente ai vecchi regolamenti conservano la loro validità fino al 31.12.2011.
3. Per il rinnovo valgono le norme del presente Regolamento.
4. Ottenuta l'approvazione del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato, il presente Regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2012.

### **PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Il Presidente**

**Il Segretario**

Approvato con risoluzione Municipale no.875 del 15 giugno 2011

Approvata dal Consiglio comunale il 26 settembre 2011

Ratificato dalla Sezione Enti Locali il 16 aprile 2012 con risoluzione no. 139-RE-11712

Modificati gli articoli 1,4 e 16 approvata dal Consiglio comunale in data 29 settembre 2014, ratificata dalla SEL il 2 marzo 2015 no. 139-RE-12966